

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GBM BANCA SpA
Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano.
Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630
Sito internet: www.gbmbanca.it mail: info_gbmbanca@legalmail.it. Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
INDIRIZZO E TELEFONO DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
INDIRIZZO E-MAIL DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	Dipendente di GBM BANCA
<p>Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.</p> <p>Data _____ Firma _____</p>	

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DESTINATA
AI CONSUMATORI PER IMPORTI SUPERIORI A €. 75.000,00 e
ALLE IMPRESE**

Tutte le dipendenze della Banca sono abilitate alla stipula del contratto di cui al presente foglio informativo.

CHE COS'E' L' “APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE”

Con questa operazione, la Banca mette a disposizione del cliente (consumatore per importi superiori a 75.000,00 € e imprese a prescindere all'importo), che possiede un conto corrente presso una qualsiasi filiale, una somma di denaro da utilizzare in una o più soluzioni, tramite i vari servizi offerti dalla Banca stessa, come ad esempio, il prelievo in contanti o l'emissione di assegni, o tramite bonifici o con carta di debito o credito.

Questa possibilità di utilizzo può essere:

- A revoca: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell'esposizione potrà avvenire o per volontà del cliente o per richiesta della Banca nel caso ne ravvisi la necessità, come a seguito di utilizzi anomali o scorretti.
- A scadenza: con durata predeterminata stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto.

La disponibilità iniziale della somma può essere ripristinata dal cliente con propri versamenti o con bonifici o accrediti di qualunque natura.

Il predetto servizio è collegato al servizio conto corrente le cui condizioni sono consultabili nel relativo foglio informativo.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Le condizioni ed i tassi di interesse applicati, possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all'andamento del mercato dei tassi. In particolare, nel caso in cui vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione, il cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione all'andamento del parametro prescelto. Inoltre, qualora un debitore rendesse insoluto il credito (rischio di insolvenza), sarà addebitata al cliente creditore e presentatore del credito, la somma comprensiva di spese e commissioni di insoluto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO
Condizioni Standard**

IPOTESI		
Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione su fido	Utilizzato (pari all'accordato)	50.000 euro
	Tasso debitore nominale annuo	12,50%
	Commissione su fido trimestrale	0,50% dell'accordato (2% su base annua)
	Spese collegate all'erogazione del credito	0
	Interessi annuali	6.250,00 euro
	TAEG	15,31%

N.B.: Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Il limite massimo di tasso e condizioni, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

VOCI DI COSTO

VOCI DI COSTO			
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Parametro di indicizzazione + spread 12,50%
		Parametro di indicizzazione	Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00 %
		Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	15,31%
		Commissione su fido (periodicità trimestrale)	0,50%
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (extra fido)	Parametro di indicizzazione + spread 15,00%
		Parametro di indicizzazione	Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00 %
		Commissione di istruttoria veloce (CIV) (*):25 euro Importo minimo di scoperto per l'applicazione della C.I.V.: 0,00 euro (*) A fronte di operazioni che determinano o accrescono lo sconfinamento del conto corrente, può essere addebitata una commissione detta di veloce istruttoria (C.I.V.), che non eccede i costi mediamente sostenuti da parte della banca nella gestione delle istruttorie svolte per concedere lo sconfinamento. Tale commissione viene calcolata esclusivamente nel contesto di uno sconfinamento di saldo disponibile riscontrato a fine giornata, con addebito regolato il giorno successivo, nel rispetto delle esenzioni di seguito menzionate che sono previste nella normativa di riferimento (Decreto MEF n. 644 del 30/06/2012) . A) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) lo sconfinamento di fine giornata è inferiore o pari a 500,00 euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiori a SETTE giorni consecutivi di calendario. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri dell'anno solare. B) Se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. C) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la CIV né il tasso di interesse (previsto al comma 1, lettera B art. 4del Decreto MEF n.644 del 30/06/2012).	
		Altre spese	Nessuna
		Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
	Parametro di indicizzazione		Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00%
	Commissione di istruttoria veloce (CIV) (*):25 euro Importo minimo di scoperto per l'applicazione della C.I.V.: 0,00 euro (*) A fronte di operazioni che determinano o accrescono lo sconfinamento del conto corrente, può essere addebitata una commissione detta di veloce istruttoria (C.I.V.), che non eccede i costi		

		mediamente sostenuti da parte della banca nella gestione delle istruttorie svolte per concedere lo sconfinamento. Tale commissione viene calcolata esclusivamente nel contesto di uno sconfinamento di saldo disponibile riscontrato a fine giornata, con addebito regolato il giorno successivo, nel rispetto delle esenzioni di seguito menzionate che sono previste nella normativa di riferimento (Decreto MEF n. 644 del 30/06/2012) . A) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) lo sconfinamento di fine giornata è inferiore o pari a 500,00 euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiori a SETTE giorni consecutivi di calendario. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri dell'anno solare. B) Se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. C) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la CIV né il tasso di interesse (previsto al comma 1, lettera B art. 4del Decreto MEF n.644 del 30/06/2012).
	Altre spese	Nessuna
	Periodicità conteggio interessi (salvo estinzione anticipata rapporto)	Annuale al 31 dicembre
	Accredito interessi creditori (salvo estinzione anticipata rapporto)	Annuale valuta 31 dicembre
	Addebito interessi debitori (salvo estinzione anticipata rapporto)	Annuale 1° marzo anno successivo
	Addebito spese, commissioni e imposta di bollo relative al rapporto di conto corrente (“chiusura periodica del conto”)	Periodicità trimestrale
	Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi	Anno civile

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.gbmbanca.it.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO e TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

- recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole
- sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

RECLAMI

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail info_gbmbanca@legalmail.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come “Consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido"
Commissione di istruttoria veloce	Sconfinamento è l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento ("extra fido"). Gli interessi sono calcolati applicando due tassi contrattualmente stabiliti: <ul style="list-style-type: none"> - un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso; - un tasso per eventuale "sconfinamento" ("extrafido") che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.
TEGM (tasso effettivo globale medio)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull'ammontare totale finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.